

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che attribuisce al Ministro per la sanità il potere di stabilire con proprio decreto le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti, dagli utensili o dagli apparecchi, ai prodotti alimentari o dai contenitori alle sostanze d'uso personale, domestico o igienico che possono essere assorbite dalla cute o dalle mucose;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1966 di pari titolo;

Visti i propri decreti in data 9 marzo 1968, 10 luglio 1969 e 9 giugno 1971 che hanno aggiornato l'elenco delle resine ed additivi per materie plastiche di cui all'allegato A al decreto ministeriale 15 aprile 1966;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1969 concernente la disciplina igienica di alcuni tipi di pellicole di cellulosa rigenerata da impiegarsi per la fabbricazione di imballaggi destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Considerata la necessità di provvedere ad un'organica disciplina normativa dei diversi tipi di materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti o con sostanze d'uso personale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Con il presente decreto vengono stabilite le norme relative all'autorizzazione ed al controllo dell'idoneità degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto con il termine: « oggetti » si intendono laminati, pellicole, contenitori, recipienti, utensili, fogli, vernici, impianti, apparecchiature, strumenti di produzione, di immagazzinaggio, di trasporto o di condizionamento ed altri manufatti vari allo stato di oggetti finiti pronti per l'impiego.

« Alimenti » si intendono tutte le sostanze commestibili, solide o liquide, di origine animale, vegetale o minerale, che possono essere ingerite dall'uomo allo stato naturale, o lavorate, o trasformate o miscelate, compresi i preparati da masticare, come il « chewing gum » ed analoghi.

Art. 3.

Le norme del presente decreto si applicano ai materiali espressamente indicati negli articoli seguenti e nei rispettivi allegati, che fanno parte integrante del decreto stesso.

Gli oggetti destinati a venire in contatto con alimenti possono essere preparati esclusivamente con i costituenti indicati, per i diversi tipi di materiali, nello allegato II, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego precisate.

Art. 4.

L'inclusione nelle liste positive, previste dallo Allegato II di costituenti diversi da quelli in esse riportati è subordinata ad accertamento della loro idoneità da parte del Ministero della sanità.

A tale scopo gli interessati devono fornire gli elementi di valutazione necessari sulla base del protocollo di guida di cui all'Allegato I o delle eventuali istruzioni che saranno impartite dal Ministero della sanità.

Art. 5.

Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali nel titolo II, l'idoneità degli oggetti a venire in contatto con alimenti è subordinata al controllo della migrazione (o cessione) globale e, qualora indicati per i singoli costituenti, della migrazione specifica, effettuato con le modalità indicate nell'Allegato IV ed in rapporto alla classificazione degli alimenti.

Per oggetti di capacità uguale o superiore a 250 ml, i risultati delle prove di cessione vengono riferiti alla capacità in acqua degli oggetti e vengono espressi in parti per milione (p.p.m. = mg/kg). Tali oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalle prove di cessione non superi il limite di 50 p.p.m.

Per oggetti di capacità inferiore a 250 ml, i risultati delle prove di cessione vengono riferiti alla superficie dell'oggetto e vengono espressi in mg/dm². Tali oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalle prove di cessione non superi il limite di 8 mg/dm².

Per laminati, pellicole, fogli, altri oggetti diversi da contenitori e per i provini, i risultati vengono espressi in mg/dm² o in p.p.m., assumendo convenzionalmente il fattore di trasformazione 6 per convertire la espressione di mg/dm² in p.p.m. (calcolato sulla base di un contenitore cubico di 1 dm di lato). Questi oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalle prove di cessione non superi il limite di 8 mg/dm² o di 50 p.p.m.

Gli stessi criteri di espressione dei risultati si applicano per il controllo dell'osservanza dei limiti di cessione specifica eventualmente indicati.

Art. 6.

Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti.